



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 284 del 23/01/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 11 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA

28) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO BERARDI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ALTO LAZIO A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL'ART. 47, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DALL'ART. 39, LETT. E), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ ALTO LAZIO A.S.D. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 220 del 12/01/2024

A seguito della segnalazione del Comitato Regionale Lazio sulla gara Piazza Tevere – Alto Lazio del 28.5.2023, vaevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che società Alto Lazio A.S.D. avesse omesso, nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, di tesserare ed attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria ad un tecnico abilitato.

Con nota del 26 ottobre 2023 questo Tribunale Federale Territoriale rilevava come la notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, nonché quella del successivo atto di deferimento, fosse stata effettuata per mero errore materiale ad un indirizzo pec non riconducibile alla società A.S.D. Alto Lazio.

Il Giudice Federale, pertanto, rimetteva gli atti alla Procura Federale fine di consentire la rinotifica presso il corretto indirizzo pec di tale società.

Effettuati tali incombeni, per i motivi suindicati la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Stefano Berardi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri

di rappresentanza della società Alto Lazio A.S.D. per violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47, commi 1 e 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché la società Alto Lazio A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 C.G.S..

All'udienza del 11 gennaio 2024 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Giulia Conti mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto Stefano Berardi fosse sanzionato con sei mesi di inibizione e la società Alto Lazio A.S.D. con euro 500,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e in particolare dalle dichiarazioni ammissive dei tesserati della Alto Lazio A.S.D., da cui consegue anche la responsabilità diretta della società.

Il sig. Berardi, pertanto, merita di essere sanzionato nella misura richiesta della Procura Federale ritenuta congrua in relazione sia al materiale svolgersi degli eventi sia al disvalore della condotta tenuta, mentre quella a carico della società Alto Lazio A.S.D. deve essere leggermente ridotta.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Berardi Stefano, mesi 6 di inibizione;
- Alto Lazio A.S.D., euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

27) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO LAMESI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRIVERNO A. PALLUZZI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO, IN MATERIA DI UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ED AUTOMATICI ESTERNI (DAE), DALL'ART. 7, COMMI 11 ED 11 BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 158 DEL 13 SETTEMBRE 2012 (DECRETO BALDUZZI), DALL'ALLEGATO E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 APRILE 2013, NONCHÉ DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 116 DEL 4 AGOSTO 2021, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRIVERNO A. PALLUZZI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 229 del 19/01/2024

A seguito di segnalazione relativa al decesso del calciatore sig. Matteo Pietrosanti, tesserato per la società "ASD Priverno Antonio Palluzzi", nel corso di un allenamento, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Fabio Lamesi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, avrebbe omesso di accertare e garantire che presso il campo sportivo ubicato in località San Lorenzo di Priverno (LT), dove il giorno 3 marzo 2022 si era svolto l'allenamento della squadra della società da lui presieduta, fosse presente un defibrillatore semiautomatico o automatico esterno (DAE) perfettamente funzionante e regolarmente mantenuto unitamente a personale incaricato di utilizzarlo preventivamente abilitato.

Secondo la prospettiva accusatoria tali fatti sarebbero stati confermati sia negli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina nell'ambito del procedimento penale a essi relativo.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Fabio Lamesi per violazione degli artt. 4, comma 1 C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto, in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE), dall'art. 7, commi 11 ed 11 bis, del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (Decreto Balduzzi), dall'Allegato E del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, nonché dall'art. 4 della Legge n. 116 del 4 agosto 2021 nonché la società A.S.D. Priverno A. Palluzzi a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 C.G.S..

Perveniva memoria difensiva dei deferiti in cui si rappresentava che il procedimento penale aveva condotto a richiesta di archiviazione e che gli operanti avevano rinvenuto il defibrillatore e che comunque era presente ai fatti una persona con il brevetto per utilizzarlo.

All'udienza del 18 gennaio 2024, tenuta in modalità a distanza, era presente la Procura Federale in persona dell'avv. Giulia Conti nonché l'avv. Matteo Sperduti in rappresentanza dei deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, Fabio Lamesi fosse sanzionato con due anni di inibizione e la società ASD Priverno Antonio Palluzzi con € 5.000,00 di ammenda.

La difesa dei deferiti ribadiva l'assenza di violazioni e come comunque la normativa citata dalla Procura non fosse applicabile nel caso di specie.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano solo parzialmente provati dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

A ben vedere, infatti, l'assenza del defibrillatore ovvero di un defibrillatore funzionante non risulta acclarata e anzi gli elementi portati all'attenzione del Tribunale risultano propendere per una sua

effettiva presenza.

Anche lo stato del procedimento penale della Procura della Repubblica – i cui poteri d'indagine sono infinitamente più ampi di quelli della Giustizia Sportiva – induce a non ritenere sussistenti gli elementi che consentono di ritenere accertata l'infrazione contestata, anche nella forma attenuata richiesta dinanzi i Giudici Federali.

Risulta, invece, che al campo di allenamento non fosse presente un soggetto designato dalla società e abilitato all'utilizzo del defibrillatore e, pertanto, per tale fatto i deferiti meritano di essere sanzionati.

Alla luce del parziale proscioglimento per un fatto ben più grave di quello da sanzionare e tenuto conto della condotta accertata e del suo disvalore, le sanzioni andranno quantificate in misura più lieve rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale nella misura fissata in dispositivo.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte così come rideterminate in motivazione e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Lamesi Fabio, mesi 6 di inibizione;
- Priverno A. Palluzzi, euro 1.000,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Publicato in Roma il 23 febbraio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli